



Associazione Sportiva Dilettantistica
Fondata il 15 aprile 1891
Ente morale D. Lgt. 12-8-1915 n. 1779
Stella d'argento al merito sportivo 1970
Stella d'oro al merito sportivo 1987

REGOLAMENTO SOCIALE

In data 8 ottobre 2018, il Consiglio Direttivo ha deliberato di adeguare le regole che disciplinano l'accesso dei soci alla sede fluviale, l'uso degli impianti sportivi e, generalmente, le norme comportamentali della permanenza in società, secondo le modalità che si precisano di seguito.

Articolazione del documento:

Capitolo 1 – Sede fluviale	Capitolo 7 - Palestra
Capitolo 2 – Imbarcazioni da turismo	Capitolo 8 – Sala “Martini”
Capitolo 3 - Piscine	Capitolo 9 – Bar ristorante
Capitolo 4 - Tennis	Capitolo 10 – Servizi Funzionali
Capitolo 5 – Campi in sabbia (area beach)	Capitolo 11 – Sezioni sportive
Capitolo 6 – Altri impianti & materiale spor	Capitolo 12 – Disposizioni varie

8 ottobre 2018

Il Consiglio Direttivo

CAPITOLO 1 - SEDE FLUVIALE

A. REGOLE DI ACCESSO ALLA SEDE FLUVIALE

ART. 1.1.1 – L'accesso alla sede fluviale è consentito solo ai Soci e agli aventi diritto in regola con il pagamento delle quote sociali o diritti d'ingresso stabiliti.

Il pagamento delle quote sociali è richiesto secondo le modalità e le scadenze indicate dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea. Decorso un mese dalla scadenza, ai ritardatari sarà applicata una penale per maggiori oneri amministrativi nella misura stabilita di volta in volta dall'Assemblea. Trascorso tale termine, il Socio sarà considerato inadempiente e gli sarà vietato l'ingresso alla sede fluviale sino ad avvenuta regolarizzazione della propria posizione che dovrà avvenire non oltre 2 mesi dalla scadenza stabilita per il pagamento. Trascorso tale termine, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, il socio sarà considerato dimissionario.

ART. 1.1.2 – La possibilità di introdurre ospiti nella sede fluviale sarà regolata anno per anno dal Consiglio Direttivo con apposita normativa sui permessi e frequentatori temporanei.

ART. 1.1.3 – E' fatto divieto ai Soci e ospiti di accedere ai locali di servizio della sede fluviale: officina, infermeria, sale macchine, uffici amministrativi e nelle aree indicate dal Consiglio Direttivo

B. MODALITA' DI ACCESSO ALLA SEDE FLUVIALE

ART. 1.2.1 - Per accedere alla sede fluviale i Soci e gli aventi diritto devono sempre utilizzare la tessera rilasciata dalla Canottieri Adda sia in entrata sia in uscita. La tessera è strettamente personale e non è trasferibile.

ART. 1.2.2 – L'ingresso alla sede fluviale deve avvenire attraverso i tornelli (o in caso di necessità, il cancello) dell'ingresso principale di via N. Sauro e dell'ingresso secondario retrostante il bar ristorante. Eventuali ospiti possono accedere, previo riconoscimento, solamente attraverso la segreteria, accompagnati dal socio ospitante.

ART. 1.2.3 – E' vietato portare animali di ogni genere all'interno della sede fluviale; così pure non è consentito alimentare gli animali eventualmente presenti.

C. USO DEGLI SPAZI DELLA SEDE FLUVIALE

ART. 1.3.1 – I Soci possono usufruire di tutti i servizi e attrezzature che la sede fluviale mette a loro disposizione, facendone un uso corretto e responsabile.

ART. 1.3.2 – La sede è dotata di un luogo protetto per il ricovero di biciclette e motocicli, ripartito in spazi definiti in base alla numerosità dei mezzi normalmente introdotti. I soci sono tenuti a rispettare le dislocazioni previste per gli uni e gli altri mezzi in modo da non creare intralci al loro regolare accesso e deflusso.

ART. 1.3.3 – I Soci possono chiedere al Consiglio Direttivo l'autorizzazione ad occupare determinati spazi della sede fluviale a scopo di festeggiamenti, secondo le modalità stabilite annualmente, in ogni periodo dell'anno. E' escluso il periodo dal 10 Giugno al 31 Agosto. Le suddette manifestazioni potranno essere organizzate nelle zone designate dal Consiglio Direttivo.

D. COMPORTAMENTO NELLA SEDE FLUVIALE

ART. 1.4.1 – Nella sede sociale il comportamento dei Soci deve essere ineccepibile sotto il profilo etico e tale da favorire un ambiente sereno e distensivo.

Ci si dovrà perciò astenersi, in qualsiasi circostanza, da parole, azioni o gesti che possano turbare il senso morale dei Soci o, semplicemente, rendere difficile la convivenza nella sede fluviale.

Oltre che inopportuni, sono banditi: la diffusione di rumore mediante apparecchi muniti di altoparlante, il vociare, lo schiamazzare o comunque infastidire la quiete dei soci con rumorosità eccessiva, al di fuori di contesti autorizzati e circoscritti nel tempo e nel luogo.

ART. 1.4.2 - I frequentatori temporanei, di cui all'art.10 dello Statuto Sociale, sono obbligati all'osservanza degli articoli del presente regolamento a loro applicabili.

ART. 1.4.3 - Il Socio invitante è sempre responsabile del comportamento dell'ospite e di eventuali danni materiali da lui arrecati nella sede fluviale.

ART. 1.4.4 – La frequenza alla sede fluviale da parte di figli minori e di minori ospitati è sotto la piena responsabilità dei genitori, tutori, accompagnatori o Soci invitanti, che devono inoltre esercitarne la sorveglianza, anche ai fini della disciplina in società, per tutto il tempo di permanenza nella sede, tenendo indenne la Canottieri Adda da eventuali danni subiti o causati.

I minori di anni 10 dovranno essere sempre accompagnati e sorvegliati da un adulto.

ART. 1.4.5 - Tutto ciò che riguarda l'utilizzo di materiali o giochi atti allo svago dovrà essere svolto nelle aree allo scopo riservate.

ART. 1.4.6 – E' vietato, all'interno della sede fluviale, l'uso di biciclette, pattini, monopattini, skateboard e simili, come pure di oggetti o strumenti che possono sfuggire al controllo del possessore.

ART. 1.4.7 - E' fatto divieto ai Soci di affiggere alle bacheche qualsiasi manifesto o comunicato senza preventiva autorizzazione.

CAPITOLO 2 - IMBARCAZIONI DA TURISMO (BARCHE E CANOE)

E. UTILIZZO DELLE IMBARCAZIONI DA TURISMO

ART. 2.1.1 – L'uso delle imbarcazioni da turismo, costituisce un diritto per tutti i Soci. I minorenni possono usufruirne solo se autorizzati per iscritto da un genitore o tutore ed accompagnati da un maggiorenne.

ART. 2.1.2 - Le imbarcazioni da turismo potranno essere usate nel rispetto degli orari di apertura della sede fluviale ; solo in casi particolari e col permesso del Consiglio Direttivo le imbarcazioni potranno essere usate oltre il termine stabilito.

ART. 2.1.3 - Il ritiro delle imbarcazioni da turismo è condizionato dal deposito della tessera sociale e dalla compilazione dell'apposita modulistica. Il Socio firmatario sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni arrecati alle imbarcazioni, ai remi o agli accessori utilizzati.

ART. 2.1.4 – Le canoe agonistiche non rientrano fra le imbarcazioni da turismo. Il loro uso è consentito soltanto ai Soci ed agli atleti regolarmente tesserati alla FICK per la Canottieri Adda.

ART. 2.1.5 - Per l'uso di qualsiasi tipo di imbarcazione da turismo è obbligatorio per i minorenni indossare il giubbotto salvagente.

ART. 2.1.6 - E' vietato l'uso di qualsiasi imbarcazione quando il livello del fiume viene ritenuto pericoloso ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo che disporrà l'esposizione di una bandiera rossa all'imbarcadere.

ART. 2.1.7 - Per non danneggiare le imbarcazioni attraccate alla banchina sociale i Soci utenti di barche a motore sono tenuti a moderare la velocità nello specchio d'acqua antistante la sede fluviale.

F. ORMEGGIO E RIMESSAGGIO

ART. 2.2.1 - Compatibilmente col tipo di natante e con la disponibilità di spazio, previo accoglimento a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo di domanda scritta, i Soci, contro il pagamento di un canone fissato dal Consiglio Direttivo, possono parcheggiare presso la sede fluviale imbarcazioni da turismo di loro proprietà, con l'espressa condizione di assumersi ogni responsabilità, previa dichiarazione scritta, sollevando e tenendone indenne la Canottieri Adda anche nei confronti di terzi

ART. 2.2.2 - I Soci possono, con il pagamento di un canone fissato dal C.D tenere in deposito presso la sede fluviale i motori delle loro imbarcazioni negli appositi spazi sotto la loro personale responsabilità. I natanti a motore dovranno essere assicurati a cura e spese del proprietario, contro i danni R.C.

ART. 2.2.3 - La società non risponde di eventuali danni o furti subiti dalle imbarcazioni e dei motori di proprietà dei Soci.

ART. 2.2.4 - E' proibito depositare in qualsiasi locale chiuso della sede fluviale i contenitori di carburante.

ART. 2.2.5 - I proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla pulitura e manutenzione delle imbarcazioni private mantenendole in buono stato di pulizia ed efficienza.

ART. 2.2.6 - Il Consiglio Direttivo può autorizzare, su richiesta del Socio e sotto la sua responsabilità, il trasporto dalla sede fluviale di imbarcazioni sociali con mezzi propri.

ART. 2.2.7 - E' assolutamente vietato ai Soci l'utilizzo di canoe private senza l'autorizzazione dei proprietari.

CAPITOLO 3 - PISCINE

A. ACCESSO ALLE PISCINE

ART. 3.1.1 - L'uso delle piscine è consentito unicamente negli orari fissati dal Consiglio Direttivo che, per la normale stagione estiva, sono i seguenti:

- Vasca 33 metri: dalle 10,00 alle 20,00
- Vasca 25 metri: dalle 10,00 alle 21,00 (secondo le condizioni di luce diurna)

ART. 3.1.2 - E' obbligatorio l'uso della cuffia ad eccezione di coloro che hanno la testa completamente rasata.

L'uso di pinne, tavolette palmari e maschere è consentito unicamente nella vasca da 25 metri dalle ore 12,00 alle ore 14,00 nella corsia appositamente riservata, segnalata da un cartello.

ART. 3.1.3 - Sui bordi delle piscine non si possono portare sedie, sdraio e lettini.

Allo scopo di non intralciare il transito lungo il bordo vasca nei casi di emergenza, è consentito sostare sul bordo vasca solamente negli spazi indicati dagli assistenti bagnanti.

ART. 3.1.4 - Sui bordi delle piscine è proibito indossare zoccoli o ciabatte, ed è fatto obbligo di passare attraverso i lavapiedi. Per ragioni igieniche è inoltre prescritto di fare la doccia prima di entrare in acqua, in modo particolare per chi proviene dai giochi o da altra attività sportiva e per chi fa uso di creme od oli per la pelle.

ART. 3.1.5 – A bordo piscina è vietato correre, consumare pasti, fumare o pettinarsi.

ART. 3.1.6 - I bambini devono sempre indossare il costume. Fino all'età di quattro anni è obbligatorio indossare l'apposita mutandina contenitiva.

B. ATTIVITA' NELLE PISCINE

ART. 3.2.1 – Nelle piscine sono proibiti i giochi con la palla.

ART. 3.2.2 E' vietato spingere altre persone in acqua, rincorrersi, schiamazzare. Sono proibiti quei giochi che possano recare molestia o danno.

ART. 3.2.3 - I minori di anni 10 devono essere accompagnati da un maggiorenne che se ne assume la responsabilità.

ART. 3.2.4 - I Soci devono rispettare le disposizioni impartite dagli assistenti bagnanti, i quali dovranno segnalare al Direttore le infrazioni gravi oppure ripetutamente commesse dallo stesso soggetto nei luoghi sottoposti al loro controllo.

ART. 3.2.5 - I Soci non dovranno distogliere per alcun motivo gli assistenti bagnanti dalle proprie mansioni.

ART. 3.2.6 - E' prevista l'installazione di corsie di nuoto nelle vasche, opportunamente suddivise per categoria di nuotatori o attività natatorie per consentire un proficuo utilizzo degli impianti.

ART. 3.2.7 - La laguna attrezzata con giochi è esclusivamente riservata ai bambini **fino a 8 anni**. Fa eccezione la postazione idromassaggio. Agli adulti è vietato sedersi o sdraiarsi nella zona riservata ai piccoli.

CAPITOLO 4 – TENNIS

A. REGOLAMENTO CAMPO COPERTO

Condizioni generali:

ART. 4.1.1 - Il costo dell'ora di gioco per la stagione invernale è così stabilito:

- €. 5,00 per la fascia oraria del mattino, fino alle ore 13,30 compresa.
-

- €. 8,00 per la fascia oraria pomeridiana, dalle ore 14,30 in poi.

ART. 4.1.2 - La settimana di gioco è convenzionalmente fissata con inizio nel giorno di lunedì e con termine nel giorno di domenica.

ART. 4.1.3 - Per l'utilizzo del campo da tennis coperto è necessario eseguire la prenotazione dell'ora di gioco, recandosi di persona presso la Segreteria della Società oppure tramite procedura automatizzata via internet.

ART. 4.1.4 - Il Socio che ha prenotato l'ora e che si trova nella impossibilità di usufruirla deve avvisare la segreteria oppure metterla in vendita tramite la procedura automatizzata; gli sarà rimborsata solo se la rinuncia avviene entro 24 ore dall'ora di gioco. Successivamente alle 24 ore, l'ora di gioco sarà disponibile per altri soci e sarà rimborsata al socio rinunciatario, solo se effettivamente riassegnata.

ART. 4.1.5 - Non è consentito prenotare le ore di gioco per conto di altri Soci. La prenotazione è dunque nominativa e personale.

Prenotazioni per la settimana successiva (ex bollino verde)

ART. 4.2.1 - Ogni Socio può prenotare per la settimana entrante **una sola ora di gioco** .

ART. 4.2.2 - Detta prenotazione si effettua a partire dalle ore 14.00 della giornata di sabato presentandosi in segreteria, oppure tramite procedura automatizzata via internet.

Prenotazioni durante la settimana (ex bollino giallo)

ART. 4.3.1 - A campo libero ogni Socio può prenotare, inoltre, un'ora di gioco per il giorno stesso .

ART. 4.3.2 - Le prenotazioni delle ore di gioco per la settimana in corso si eseguono durante l'orario di apertura della segreteria (feriali 9,00/22,30 - festivi 9,00/20,00) oppure tramite procedura automatizzata via internet.

ART. 4.3.3 - Le ore di gioco non possono essere prenotate telefonicamente.

Norme di comportamento inerenti l'utilizzo del campo coperto:

ART. 4.4.1 - Il socio che prenota l'ora di tennis deve utilizzarla personalmente.

ART. 4.4.2 - Durante il gioco è obbligatorio indossare pantaloncini, maglietta e scarpe da tennis specifiche per la terra rossa.

ART. 4.4.3 - Al termine dell'ora di gioco tutti i giocatori dovranno lasciare libero il campo, previo riordino, utilizzando l'apposita rete a strascico.

ART. 4.4.4 - Al termine dell'ora è vietato lasciare sul terreno di gioco bottigliette vuote, coperchi di chiusura dei tubi delle palle e/o altri rifiuti.

ART. 4.4.5 - E' vietato praticare l'insegnamento del tennis a qualsiasi titolo. Tale attività è di esclusiva pertinenza dei Maestri, istruttori e tecnici appartenenti al Settore Sportivo della Società, il cui elenco è esposto in bacheca.

ART. 4.4.6 - I soci possono accogliere persone non appartenenti alla Società per fare un'ora di gioco, limitatamente alla fascia FERIALE fino alle ore 13,30, mediante normale invito, nel rispetto della normativa inerente il rilascio dei permessi di accesso agli ospiti.

ART. 4.4.7 - Nell'orario pomeridiano (dalle 13,30 in poi) e nelle giornate di sabato-domenica e festivi il campo coperto è riservato esclusivamente ai soci e ai frequentatori temporanei, senza possibilità di invito a giocatori esterni.

ART. 4.4.8 - I campi tennis della Società sono usati nei modi, nei tempi e nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo e dalla Commissione Tecnica Sportiva del settore.

ART. 4.4.9 - All'interno del campo coperto è vietato fumare.

B. REGOLAMENTO CAMPI ALL'APERTO

Condizioni generali

ART. 4.5.1 - Il costo dell'ora di gioco per l'utilizzo dei campi all'aperto è stabilito in €. 2,00 orarie.

ART. 4.5.2 - La settimana di gioco è convenzionalmente fissata con inizio nel giorno di lunedì e con termine nel giorno di domenica.

ART. 4.5.3 - Per l'utilizzo dei campi tennis è necessario eseguire la prenotazione dell'ora di gioco, recandosi di persona presso la Segreteria della Società oppure tramite procedura automatizzata via internet.

ART. 4.5.4 - Il Socio che ha prenotato l'ora e che si trova impossibilitato ad usufruirla deve avvisare la segreteria oppure cederla in vendita tramite la procedura automatizzata e sarà rimborsata solo se effettivamente venduta. In tal caso l'ora di gioco sarà resa disponibile - messa in vendita - per altri soci sino al giorno stesso e sarà rimborsata al socio rinunciatario, solo se effettivamente riassegnata.

ART. 4.5.5 - Non è consentito prenotare le ore di gioco per conto di altri Soci. La prenotazione è dunque nominativa e personale.

Prenotazioni oltre le 24 ore (ex bollino verde)

ART. 4.6.1 - Ogni Socio può prenotare per la settimana entrante e per quella successiva due ore di gioco, quindi il numero di ore prenotabili per le due settimane è quattro.

ART. 4.6.2 - Detta prenotazione si effettua a partire dalle ore 14.00 della giornata di sabato presentandosi in segreteria, oppure tramite procedura automatizzata via internet.

Prenotazioni entro le 24 ore (ex bollino giallo)

ART. 4.7.1 - A campo libero ogni Socio può prenotare, inoltre, un'ora al giorno.

ART. 4.7.2 - Le prenotazioni delle ore di gioco per la settimana in corso si eseguono durante l'orario di apertura della segreteria (feriali 9,00/22,30 - festivi 9,00/20,00) oppure tramite procedura automatizzata via internet.

ART. 4.7.3 - Le ore di gioco non possono essere prenotate telefonicamente,

ART. 4.7.4 - E' facoltà della Direzione di sospendere la possibilità di prenotare a quei soci che siano incorsi in violazioni del regolamento, in relazione ai termini imposti per il pagamento delle ore di gioco.

Norme di comportamento riguardanti l'utilizzo dei campi all'aperto:

ART. 4.8.1 - Il socio che prenota l'ora di tennis deve utilizzarla personalmente.

ART. 4.8.2 - Durante il gioco è obbligatorio indossare pantaloncini, maglietta e scarpe da tennis specifiche per la terra rossa.

ART. 4.8.3 - Al termine dell'ora di gioco tutti i giocatori dovranno lasciare libero il campo, previo riordino, utilizzando l'apposita rete a strascico.

ART. 4.8.4 - Al termine dell'ora è vietato lasciare sul terreno di gioco bottigliette vuote, coperchi di chiusura dei tubi delle palle e/o altri rifiuti.

ART. 4.8.5 - E' vietato praticare l'insegnamento del tennis a qualsiasi titolo. Tale attività è di esclusiva pertinenza dei Maestri, istruttori e tecnici appartenenti al Settore Sportivo della Società, il cui elenco è esposto in bacheca.

ART. 4.8.6 - I campi tennis della Società sono usati nei modi, nei tempi e nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo e dalla Commissione Tecnica Sportiva del settore.

CAPITOLO 5 – CAMPI IN SABBIA (AREA BEACH)

A. ACCESSO

ART. 5.1.1 – L'area beach è esclusivamente dedicata alla pratica degli sport seguenti: Beach-Volley, Beach-Tennis, Foot-volley, Badminton.

Per ogni differente pratica sportiva è necessaria l'autorizzazione preventiva della Direzione
L'accesso ai campi è consentito ai soci e ospiti di età superiore ai 10 anni. Sono ammessi anche bambini da 7 a 10 anni purché accompagnati dal genitore.

ART. 5.1.2 – I campi da gioco sono inagibili quando sono coperti da teli e/o sprovvisti delle regolari reti, righe e protezioni ai pali: in questi casi, ne è interdetto l'uso.

La praticabilità dei campi sportivi sarà giudicata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo o da un suo delegato.

ART. 5.1.3 – L'ambiente è informale e non vi è obbligo di usare una distinta tenuta da gioco

ART. 5.1.4 – Condotta sportiva e decoro: secondo lo spirito sociale è auspicabile, pur non essendo obbligatorio, coinvolgere nell'uso del campo i giocatori che fossero in attesa perché in numero non sufficiente per giocare da soli una partita.

Nell'area beach occorre comunque mantenere condotta decorosa e conforme ai principi di etica sportiva.

B. USO

ART. 5.2.1 – Prenotazione dei campi: non è prevista la prenotazione dei campi ma è sufficiente la presenza in loco dei giocatori in attesa del proprio turno.

ART. 5.2.2 – Numero di giocatori necessari per occupare un campo da gioco: il numero minimo di giocatori per occupare il campo è di 4 giocatori per ogni disciplina. In caso di numeri inferiori è possibile giocare solo se non ci sono altre persone che aspettano il loro turno o se le persone che hanno appena terminato la partita non sono disponibili a rigiocare e preferiscono aspettare un turno successivo.

ART. 5.2.3 – Tempo di occupazione del campo: il campo s'intende occupato sino al completamento di una partita iniziata o per il tempo massimo di mezz'ora.

Alla fine della partita tutti i giocatori (vincenti e perdenti) escono dal campo per dare modo a chi aspetta di poter giocare. Solo se non ci sono altri giocatori in attesa è concesso d'iniziare un'altra partita.

Per partita completa s'intende:

- **per il beach tennis** > un set ai 6 con 2 game di vantaggio, in caso di 6 pari tie-break;
- **per il beach volley** > 1 set ai 25 punti, con almeno due punti di margine. In caso di parità sul punteggio di 24-24, ad oltranza finché il margine di una delle due squadre non raggiunge i due punti di vantaggio;
- **per il foot volley** > 1 set ai 21 punti, con almeno due punti di margine;
- **per il badminton** > 1 set ai 21 punti, con almeno due punti di margine.

CAPITOLO 6 - ALTRI IMPIANTI E MATERIALE SPORTIVO

A. USO DEGLI ALTRI CAMPI SPORTIVI

ART. 6.1.1 – Solo negli appositi campi è consentito il gioco del calcio, del calcetto, del basket, del volley su erba, del beach volley e del beach tennis. I giocatori dovranno preferibilmente usare calzature idonee al tipo di sport praticato.

ART. 6.1.2 – La praticabilità dei campi sportivi sarà giudicata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo o da un suo delegato.

CAPITOLO 7 - PALESTRA

ART. 7.1.1- La palestra può essere frequentata solo dai soci e dai frequentatori temporanei secondo la normativa a loro dedicata.

I frequentatori della palestra devono avere compiuto il 18° anno di età e ottemperato alle seguenti disposizioni:

- a. depositare in segreteria il certificato medico di buona salute conformemente a quanto prescritto dalle autorità competenti,
- b. depositare in segreteria il certificato medico agonistico per chi svolge o insegna la pratica dello sport a livello agonistico oppure frequenta corsi organizzati dalla società,
- c. rinnovare ogni anno il certificato medico personale.

Coloro che non abbiano superato il 18° anno di età,

- a. sono tenuti a consegnare all'istruttore presente un'autorizzazione dei genitori a svolgere attività in palestra;
-

- b. se iscritti ad una sezione sportiva della Canottieri a livello amatoriale o agonistico, possono frequentare la palestra solo in presenza e sotto la supervisione di personale istruttore della sezione dedicata o comunque individuato dalla società.

ART. 7.1.2 - A richiesta del personale istruttore o dei collaboratori della società, i frequentatori della palestra dovranno sempre farsi riconoscere tramite l'esibizione della tessera sociale o del permesso di frequentazione temporanea della società.

ART. 7.1.3 - Nel frequentare la palestra bisogna attenersi a quanto disposto dallo Statuto della Canottieri Adda Lodi 1891, alle comuni norme di buona educazione, mantenendo un comportamento di provata moralità, rispettando le esigenze degli altri utenti. E' pertanto vietato arrecare disturbo, noia, o importunare gli utenti della palestra; è anche vietato abbandonare in palestra oggetti personali o eventuali rifiuti.

ART. 7.1.4 - I locali della palestra devono essere utilizzati solo ed esclusivamente per lo scopo cui sono destinati; gli annessi locali di spogliatoio, doccia, servizi igienici, possono essere usati solamente da chi accede alla palestra.

ART. 7.1.5 - Per svolgere attività in palestra è d'obbligo indossare scarpe da ginnastica pulite e indumenti adeguati alla pratica dell'attività sportiva (pantaloni, maglietta), essere muniti di asciugamano proprio e asciutto da stendere sotto le superfici di appoggio del proprio corpo sulle attrezzature della palestra.

ART. 7.1.6 - Dopo l'impiego, le attrezzature devono essere pulite e disinfettate usando il panno-carta usa e getta e i detersivi di cui la palestra è fornita, gettando poi il panno nel bidone dei rifiuti.

ART. 7.1.7 - Al termine dell'uso devono essere riposti nello stallo adeguato i bilanceri, manubri, pesi ed ogni altro attrezzo o strumento a corredo della palestra e dei macchinari; chi dovesse accendere tramite interruttore o contatore i macchinari alimentati a corrente elettrica deve spegnerli cessato l'utilizzo e in mancanza di altri utenti.

E' vivamente consigliato usare le macchine per il cardio-fitness per non più di trenta minuti.

ART. 7.1.8 - I frequentatori della palestra, devono riporre in luogo adeguato le proprie cose, non appoggiando borse, borsellini, portafogli, bottiglie, telefoni portatili, indumenti o altro sulle attrezzature così da non pregiudicare l'utilizzo delle stesse da parte di altri utenti.

ART. 7.1.9 - Ragioni d'igiene consigliano l'uso delle ciabatte nello spogliatoio e nelle docce della palestra.

ART. 7.1.10 - In caso di malfunzionamento degli equipaggiamenti di palestra, spogliatoio e doccia l'utente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al personale della palestra o, in mancanza, alla segreteria.

ART. 7.1.11 - E' vietato fruire della palestra e dei servizi annessi al di fuori degli orari di apertura esposti nella bacheca antistante la palestra.

ART. 7.1.12 - I macchinari e le attrezzature della palestra devono essere usati in funzione delle loro caratteristiche e nei modi indicati dal costruttore. Informazioni al riguardo possono essere chieste al personale di assistenza in palestra.

ART. 7.1.13 - In palestra è disponibile un servizio di personal training per lezioni individuali ai soci. L'assistente personale del socio deve:

- possedere i requisiti professionali adeguati allo svolgimento dell'incombenza,
- essere dotato di una copertura assicurativa nei confronti di terzi specifica per lo scopo,
- essere socio della Canottieri Adda,
- ottenere preventiva autorizzazione ad operare dal Consiglio Direttivo.

Non è ammessa la presenza di più di 1 personal trainer per sala e per più di 60 minuti consecutivi. In ogni caso, le lezioni individuali non devono costituire un ostacolo all'allenamento degli altri soci.

ART. 7.1.14 - Il personale di assistenza in palestra non va confuso con la figura del personal trainer. Gli assistenti di palestra possono fare da personal trainer nell'ambito e secondo le regole stabilite nel rapporto di collaborazione con la società, tenendo conto di non arrecare pregiudizio al proprio compito verso gli utenti presenti durante le ore di servizio.

ART. 7.1.15 - La palestra è dotata di una sala "cardio-fitness" all'interno della quale si possono svolgere dei corsi collettivi. Durante lo svolgimento dei corsi l'uso delle macchine presenti in sala è soggetto all'autorizzazione motivata dell'istruttore. Per ragioni di sicurezza e organizzative non è possibile svolgere autonomamente sessioni di gruppo, guidate da un coordinatore, al di fuori di quelle programmate dalla società con propri collaboratori.

ART. 7.1.16 - I soci che desiderano la consulenza di un assistente della palestra per la preparazione di una "scheda base" personale volta al mantenimento o miglioramento del proprio stato fisico e motorio, possono ottenerla previo appuntamento e negli orari di presenza dell'assistente individuato. Tale attività iniziale è completamente gratuita; il tempo di assistenza che sarà prestato per il primo svolgimento degli esercizi previsti, dopo il colloquio preliminare, è di massimo 40 minuti. La scheda base potrà essere rinnovata, con le stesse modalità descritte, solo a distanza di 6 mesi dalla precedente.

ART. 7.1.17 - La mancata osservanza del presente regolamento interesserà gli organi istituzionali della società: Consiglio Direttivo, Probiviri, e Commissione Palestra qualora chiamata ad esprimere un parere. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia allo Statuto della società e o alle leggi e regolamenti in vigore.

ART. 7.1.18 - Il corrente regolamento può essere modificato dal Consiglio Direttivo, previo consulto della commissione palestra.

Capitolo 8 – SALA "MARTINI"

ART. 8.1.1 – E' vietato l'ingresso alla sala ai minori di 10 anni qualora non siano accompagnati da persone maggiorenni.

ART. 8.1.2 – I giochi di società, una volta utilizzati, devono essere riposti nell'apposito scaffale.

ART. 8.1.3 - L'uscita di sicurezza deve essere utilizzata soltanto in casi di comprovata emergenza.

ART. 8.1.4 - L'orario di disponibilità è fissato stagionalmente dal Consiglio Direttivo

Capitolo 9 – BAR / RISTORANTE

ART. 9.1.1– Nella zona adibita a ristorante/self service l'abbigliamento minimo per gli uomini è costituito da pantaloncini e maglietta, mentre le donne dovranno indossare almeno un pareo, come indicato nei cartelli esposti.

ART. 9.1.2 – Al termine del pasto i vassoi e i piatti vanno riposti negli appositi carrelli a cura degli utilizzatori.

ART. 9.1.3 – E' vietato asportare sedie dalla zona interna e esterna del bar – ristorante.

ART. 9.1.4 – Nella zona adibita a bar-ristorante nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre è vietato qualsiasi tipo di gioco (carte, giochi di società), mentre nel periodo dal 1° ottobre al 30 maggio è consentito solo nella seguente fascia oraria: dalle 15:00 alle 19:00.

ART. 9.1.5 – Le disposizioni di legge vigenti proibiscono di fumare nei locali pubblici (es.: bar e ristoranti); in alcune località è stato istituito identico divieto per luoghi aperti frequentati da specifico pubblico (es.: bambini).

I soci sono obbligati al rispetto del divieto di fumare nel bar-ristorante e sale analoghe; identico divieto di fumare è posto ai soci negli orari in cui si consumano i pasti (12:00 – 14:30 e 19:30 – 22:30) nei luoghi esterni destinati particolarmente alla ristorazione: tenda antistante al ristorante e vela verde adiacente. E' possibile, invece, fumare sulla piattaforma di legno affacciata al fiume Adda.

Gli ospiti occasionali sono tenuti all'osservanza della regola: il socio ospitante ne sarà garante.

CAPITOLO 10: SERVIZI FUNZIONALI

A. SPOGLIATOI

ART. 10.1.1 – L'ingresso negli spogliatoi maschili è vietato alle bambine di età superiore ai cinque anni così come negli spogliatoi femminili ai bambini di età superiore ai cinque anni.

ART. 10.1.2 – E' vietato entrare negli spogliatoi con scarpe sporche. Chi proviene dai campi sportivi deve preventivamente toglierle o pulirle prima di accedere agli spogliatoi.

B. ARMADIETTI

ART. 10.2.1– Tutti gli armadietti sono di proprietà della Canottieri Adda che li concede in uso ai Soci, previo regolare pagamento del relativo canone.

ART. 10.2.2 – E' fatto obbligo ai Soci utilizzatori di mantenere i propri armadietti in perfette condizioni igieniche. Qualora un armadietto appaia in modo evidente degradato o non usato da molto tempo, ne sarà data comunicazione al titolare; in assenza di riscontro dopo 10 giorni, si procederà all'apertura dell'armadietto e alla riassegnazione a diverso titolare.

ART. 10.2.3 – Il diritto all'uso, previo pagamento e fatto salvo il rispetto di quanto stabilito dall'Articolo precedente, si considera vitalizio. Alla scomparsa del titolare il suddetto diritto si considera trasmesso al figlio/a maggiorenne con maggiore anzianità di Socio purchè ne faccia richiesta al Consiglio Direttivo entro e non oltre 3 mesi. Trascorso tale termine il diritto si considera decaduto.

ART. 10.2.4 – I Soci che intendessero presentare domanda presso la segreteria per l'assegnazione dell'armadietto saranno inseriti in una apposita lista, già in essere, avente precedenza cronologica.

CAPITOLO 11 – SEZIONI SPORTIVE

ART. 11.1.1 – Le Sezioni sono articolazioni sportive dell’Associazione Canottieri Adda 1891 Lodi a.s.d., incaricate del coordinamento delle attività connesse alla pratica delle varie discipline sportive.

Sono costituite allo scopo di favorire e incoraggiare le conoscenze, le capacità tecniche e sportive dei propri associati in tutti i modi ritenuti opportuni, attraverso la gestione e lo sviluppo di corsi di avviamento alle discipline sportive, d’istruzione tecnico-professionale, formazione, qualificazione e perfezionamento nell’attività sportiva, promuovendo la partecipazione e organizzazione a manifestazioni e competizioni sportive, eventi formativi, convegni, manifestazioni ricreative e culturali collegate alla pratica dello sport.

ART. 11.1.2 – La costituzione delle sezioni è deliberata dal Consiglio Direttivo, che è anche competente per il loro eventuale scioglimento.

ART. 11.1.3 – Le sezioni non hanno propri statuti dovendosi conformare l’attività alle norme dello Statuto Sociale, del Regolamento Generale e alle direttive impartite dal Consiglio Direttivo. Ogni sezione sarà disciplinata da un proprio regolamento interno deliberato dal Consiglio Direttivo.

ART. 11.2 – Delegato della Sezione Il Consiglio Direttivo nomina un consigliere in carica “Delegato” per ciascuna Sezione dell’Associazione, con il compito di:

1. Rappresentare gli associati iscritti alla propria Sezione nel Consiglio Direttivo informandolo in merito alle attività, le necessità e l’andamento della Sezione, nonché ai risultati delle partecipazioni alle manifestazioni sportive degli associati iscritti alla propria sezione.
2. Curare i rapporti con gli associati della propria Sezione e favorirne l’aggregazione in incontri ricorrenti o eventi.
3. Convocare e gestire le riunioni degli Associati della propria Sezione.
4. Nominare i membri dell’eventuale Commissione Sportiva della Sezione.
5. Compilare di concerto con le altre Sezioni e il Direttore Operativo dell’Associazione sia il “Programma Annuale delle Manifestazioni Sportive e degli Eventi” che la Sezione intende organizzare, sia il Bilancio Preventivo della Sezione per sottoporli all’approvazione del Consiglio Direttivo.
6. Presentare al Tesoriere la documentazione contabile dei contributi e delle spese riguardanti le manifestazioni sportive e gli eventi approvati dal Consiglio Direttivo, rimanendo sempre vincolato al rispetto dei limiti indicati nel Bilancio Preventivo approvato.
7. Presentare un rapporto al Consiglio Direttivo con la descrizione della capacità, curriculum e richieste economiche degli eventuali istruttori, allenatori e collaboratori tecnici che intende incaricare per svolgere l’attività formativa e sportiva nella Sezione, chiedendone l’approvazione per l’avvio del rapporto di collaborazione (verificando la possibilità di impiego dello stesso istruttore in altre sezioni).
8. Predisporre le notizie, comunicati, avvisi e segnalazioni riguardanti la Sezione ai fini della loro divulgazione sugli organi d’informazione dell’Associazione: bacheca sociale, sito internet, stampa.

ART. 11.3 – Commissione Sportiva: collabora con il delegato della Sezione nella promozione, organizzazione e gestione delle manifestazioni e degli eventi sportivi.

ART. 11.4 – Affiliazione e rappresentanza. L’Associazione Canottieri Adda 1891 Lodi è affiliata alle Federazioni Sportive Nazionali di riferimento per tutte le discipline sportive praticate. La rappresentanza presso i rispettivi organi federali spetta al Presidente dell’Associazione. Questi può conferire delega specifica a persone di fiducia per rappresentare l’Associazione in sua vece nell’ambito federale di riferimento di ogni Sezione.

ART. 11.5 – Costituzione di nuova Sezione. La richiesta di costituzione di una nuova Sezione va presentata al Consiglio Direttivo unitamente al Regolamento della Sezione stessa.

Il coordinamento della nuova Sezione spetta a uno dei consiglieri già eletti nel Consiglio Direttivo e da quest'ultimo incaricato a rappresentare al suo interno la Sezione (cfr.art. 11.2).

ART. 11.6 – Attività sportiva e corsi formativi Nelle strutture e impianti di proprietà dell'Associazione, i corsi di avviamento, di qualificazione e perfezionamento nelle attività e discipline sportive, l'attività formativa, le lezioni e le attività didattiche in generale possono essere tenuti esclusivamente da istruttori, allenatori, professionisti e collaboratori tecnici con i quali il Consiglio Direttivo dell'Associazione abbia formalizzato un rapporto di collaborazione o consentito con apposita autorizzazione.

CAPITOLO 12 – DISPOSIZIONI VARIE

ART. 12.1.1. – Non è consentito imbandire “pic nic” (pasti all'aperto) in tutte le aree della sede sociale ad eccezione della zona designata allo scopo e appositamente attrezzata. Per “pic nic” si intende l'allestimento con tovaglie, piatti, bicchieri, posate effettuate nei prati o con arredi (tavoli) con consumazione di alimenti e bevande trasportati sul posto.

I tavoli e le sedie che si trovano nelle zone assegnate alla gestione del servizio bar – ristorante (ossia: zona esterna coperta con gazebo a cupola, zona esterna coperta con vela, pedana in legno lato fiume, zona circostante il chiosco “chiringuito”) devono essere utilizzati unicamente per consumare gli alimenti acquistati presso la gestione del bar ristorante.

ART. 12.1.2 – I danni arrecati agli impianti e al materiale sociale saranno addebitati ai responsabili. La Canottieri Adda si riserva la facoltà di adire le vie legali per l'eventuale risarcimento dei danni.

ART. 12.1.3 – I Soci che producono danni agli impianti o al materiale sociale, saranno dal Consiglio Direttivo deferiti al Collegio dei Probiviri.

ART. 12.1.4 – La Canottieri Adda non risponde di eventuali ammanchi di oggetti o valori che abbiano a verificarsi nella sede fluviale.

ART. 12.1.5 – I Soci devono astenersi dal richiedere al personale della sede fluviale prestazioni di servizi personali che esulino dai loro normali compiti.

ART. 12.1.6 – Nella sede fluviale sono assolutamente proibiti tutti i giochi d'azzardo.

ART. 12.1.7 – Ogni Socio è tenuto a prestare la propria collaborazione affinché il presente Regolamento venga osservato e fatto osservare al fine del miglior funzionamento della sede fluviale, segnalando eventualmente le trasgressioni al Collegio dei Probiviri.

ART. 12.1.8 – Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

ART. 12.1.9 – I Soci devono rispettare ed osservare le disposizioni del presente regolamento il quale abroga ogni altro precedente e diventa obbligatorio per tutti i Soci e per tutti i frequentatori dal giorno della sua affissione nella sede fluviale. I trasgressori verranno deferiti al Collegio dei Probiviri per i conseguenti provvedimenti disciplinari.

ART. 12.1.10 – Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Canottieri Adda, i componenti degli organi sociali ed i Soci, è competente il Foro di Lodi.

REGOLAMENTO SOCIALE

Il presente Regolamento è stato redatto a norma dell'art. 20 dello Statuto Sociale della "CANOTTIERI ADDA LODI 1891 A.S.D" e approvato dal Consiglio Direttivo della Società nella seduta del 8 ottobre 2018.
